



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 48 del 22/07/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi, addì ventidue, del mese di luglio, dalle ore 15:10 circa, nella sala Bianchi, sita in viale Fantuzzi n. 11, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, allo scopo di assicurare che la seduta consiliare avvenga nel rispetto della distanza di sicurezza tra i partecipanti alla seduta e tra il pubblico presente in aula prevista dal DPCM 8 marzo 2020 in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **RASERA BERNA FRANCESCO**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **Dal Farra Erika, Savasta Tiziana**.

Alla votazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	MELIS VALENTINA	Presente
ADDAMIANO RAFFAELE	Presente	MONGILLO GIORGIO	Presente
BELLO PAOLO	Assente	NICOLINI GIANGIACOMO	Presente
BIANCHI MATTEO	Presente	OLIVOTTO ROBERTA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Presente
BRISTOT FABIO	Assente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	REOLON ALBANO	Presente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	ROCCON FRANCO	Presente
DA PIAN LUCIANO	Presente	SALA NADIA	Presente
DAL FARRA ERIKA	Presente	SAVASTA TIZIANA	Presente
DE BIASIO GIULIA	Assente	SERRAGIOTTO GIANNI	Assente
DE COL ERMANO	Assente	SOVILLA MARZIO	Presente
DE MOLINER FABIO	Presente	STELLA ANDREA	Presente
DE PELLEGRIN MASSIMO	Presente	TALAMINI STEFANO	Presente
DE TOFFOL MASSIMO	Assente		
GAMBA PAOLO	Presente		
LECIS PIERENRICO	Presente		
LONGO BRUNO	Assente		
MASUT FRANCESCO	Presente		

Totale presenti: **26** Totale assenti: **7**.

Partecipa il Segretario Generale **PUCCI FRANCESCO**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 52 d.lgs. 15/12/1997 n. 446, nel disciplinare la potestà regolamentare dei Comuni afferma: «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 1, comma 738, della l. 27/12/2019 n. 160, ha abrogato, con decorrenza dall'01/01/2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della l. 147/2013 e stabilito che l'imposta municipale propria (di seguito IMU) è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima l. 160/2019;
- il medesimo art. 1 precisa, al comma 780, le disposizioni che restano ancora in vigore, ossia l'art. 13 del d.l. n. 201/2011 per i commi 13 e seguenti, ad esclusione del 13-bis e del 21, nonché l'art. 8, comma 1 e l'art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 23/2011. Restano, altresì, vigenti le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque, anche le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della l. n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 169, della l. n. 296/2006;
- l'art. 1, comma 777, della richiamata l. n. 160, conferma invece le facoltà di regolamentazione dell'IMU di cui all'art. 52 del d.lgs 15/12/1997, n. 446 in capo ai comuni e stabilisce le seguenti specifiche facoltà che gli enti locali possono altresì esercitare nella disciplina regolamentare del nuovo tributo:
 - a) *stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;*
 - b) *stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;*
 - c) *prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;*
 - d) *determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;*
 - e) *stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;*
- l'art. 138 del d.l. 19/05/2020 n. 34 (d.l. Rilancio) che dispone l' "Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020", abrogando per l'IMU il comma 779 dell'art. 1 della l. 160/2019 che ne fissava la scadenza al 30/06/2020;
- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18/2020, convertito nella l. n.27/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31/07/2020.

Considerato che:

- i Comuni, pertanto, si trovano a dover gestire un "nuovo" tributo che, come tale, può essere disciplinato in ragione della potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali come precisato in premessa; per questo motivo è opportuno approvare un diverso regolamento per l'applicazione della nuova IMU dall'01/01/2020, così da tenere distinte le due discipline;
- nel rispetto delle richiamate novità normative intervenute per l'imposta municipale propria e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, è necessario procedere all'approvazione del regolamento dell'istituito nuovo tributo IMU, al fine di rendere trasparente

l'applicazione dell'imposta e fornire un supporto informativo ai contribuenti e centri fiscali per la puntuale relativa liquidazione;

- l'allegato regolamento proposto in approvazione con il presente provvedimento a decorrere dall'01/01/2020, sostituisce il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – IUC componente imposta municipale propria IMU (approvato con delibera del consiglio comunale 30/06/2014 n. 24, e modificato con delibera del consiglio comunale 21/04/2016 n.20), il quale continua ad esplicitare i propri effetti per gli anni d'imposta fino al 2019 non ancora prescritti;
- lo schema di regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) è stato redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative e recepisce i seguenti interventi riservati al Comune:
 - a) *versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri (Art. 14 – Versamento dell'imposta c.8 primo punto);*
 - b) *stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari (Art. 14 – Versamento dell'imposta c. 9);*
 - c) *diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili (Art. 24 – Rimborsi e compensazioni c. 2);*
 - d) *attribuzione alla giunta comunale l'eventuale determinare periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per trasparenza e semplificazione delle attività di controllo, nonché di limitare il contenzioso (Art. 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili c. 2);*
 - e) *esenzione per gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Belluno per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali. (Art. 11 – Esenzioni di immobili c.1 lettera f);*
 - f) *assimilazione all'abitazione principale (e al relativo regime agevolato) dell'unica unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 6 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale c. 1 lettera e);*
- per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dalla disposizione di cui ai commi da 738 a 783 della l. n. 160/2019 ed alla l. 27/07/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia tributaria.

Visti:

- il d.lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la delibera del consiglio comunale 27/12/2019 n. 55, relativa all'approvazione del Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati, esecutiva;
- la delibera della giunta comunale 10/02/2020 n. 16, ad oggetto: ”Piano esecutivo di gestione per il triennio 2020/2022. approvazione”;
- la delibera della giunta comunale 10/02/2020 n. 27, ad oggetto: ”Bilancio di previsione 2020/2022. Variazione in via d'urgenza ex art. 42 comma 4 del Tuel. Variazione di peg 2020/2022 e variazione ai documenti programmatici correlati;
- la l. 27/12/2019 n. 160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997 in base al quale i regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000 n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante*

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

- l'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011 n. 201, in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 1, comma 767, della l. 27/12/2019 n. 160, ove si prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare 1^a in data 10/07/2020, con esito favorevole all'unanimità come meglio specificato nel verbale agli atti dell'area Segreteria generale.

Ritenuto di:

- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 d.lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della l. 27/12/2019 n. 160, nell'allegato testo composto da n. 26 articoli, per costituirne parte integrante e sostanziale; (Allegato 1);
- dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006;
- dare atto che il competente coordinatore dell'ambito Risorse provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/2000;
- dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della l. n. 160/2019, la presente delibera sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la presente delibera e l'allegato regolamento entro il termine perentorio del 14/10/2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28/10/2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- pubblicare sul sito istituzionale del comune, nella sezione dedicata IMU, l'allegato regolamento e il presente provvedimento di approvazione.

Visto il parere favorevole del collegio revisori, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del d.lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del d.l. 174/2012, pervenuto il 14/07/2020 prot. 26189, nel quale sono state altresì formulate le seguenti osservazioni: l'indice del regolamento contiene alcuni errori o refusi di stampa, nel corpo del regolamento alcuni articoli vanno corretti o meglio specificati in alcuni aspetti.

Ritenuto di accogliere le osservazioni sopra esposte e pertanto procedere alle conseguenti modifiche, riportate nell'allegato B) e che sono state inserite nel testo regolamentare, allegato alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.

Uditi gli interventi analiticamente riportati nel processo verbale.

Con votazione palese effettuata per appello nominale, che ottiene il seguente risultato:

presenti: n. 26;

votanti: n. 17 – astenuti: n. 9 (Raffaele Addamiano, Luciano Da Pian, Erika Dal Farra, Paolo Gamba, Roberta Olivotto, Francesco Pingitore, Franco Roccon, Marzio Sovilla, Andrea Stella);

con voti

favorevoli: n. 17.

DELIBERA

1. **di dare atto che** le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 d.lgs. 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della l. 27/12/2019 n. 160, nell'allegato testo composto da n. 26 articoli, per costituire parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. **di dare atto che** la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006;
4. **dare atto che** il competente coordinatore dell'ambito Risorse provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del d.lgs. 267/2000;
5. **di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della l. n. 160/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la presente delibera e l'allegato regolamento entro il termine perentorio del 14/10/2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28/10/2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. **di pubblicare** sul sito istituzionale del comune, nella sezione dedicata IMU, l'allegato regolamento e il presente provvedimento di approvazione.

Entrano i consiglieri Paolo Bello e Massimo De Toffol, presenti: n. 28.

Successivamente, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4., d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., vista la necessità di garantire tutti gli atti ed adempimenti conseguenti all'applicazione del nuovo tributo, con la seguente votazione effettuata per appello nominale:

presenti: n. 28;

votanti n.: 18 - astenuti: n. 10 (Raffaele Addamiano, Paolo Bello, Luciano Da Pian, Erika Dal Farra, Paolo Gamba, Roberta Olivotto, Francesco Pingitore, Franco Roccon, Marzio Sovilla, Andrea Stella);
con voti
favorevoli: n. 18.

Allegati:

- Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU). (Allegato A);
- Elenco delle modifiche apportate al testo del regolamento inviato al Collegio dei Revisori (Allegato B)
- Parere del collegio dei revisori

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Pucci

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Francesco Rasera Berna



COMUNE DI BELLUNO

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

In vigore dal 1° gennaio 2020

Approvato con deliberazione C.C. n. _____ del _____

Publicato sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze il _____

INDICE

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Soggetto attivo
- Art. 3 – Presupposto impositivo
- Art. 4 – Soggetti passivi

TITOLO II – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

- Art. 5 – Definizione di immobili assoggettati all'imposta
- Art. 6 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale
- Art. 7 – Base imponibile dei Fabbricati
- Art. 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili
- Art. 9 – Riduzioni della base imponibile
- Art. 10 – Definizione di inagibilità a fini IMU

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

- Art. 11 – Esenzioni di altri immobili
- Art. 12 – Riduzioni per immobili locati a canone concordato

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

- Art. 13 – Aliquote, detrazioni e agevolazioni
- Art. 14 – Versamento dell'imposta
- Art. 15 – Dichiarazione IMU
- Art. 16 – Funzionario Responsabile IMU
- Art. 17 – Poteri del Comune
- Art. 18 – Attività di controllo e accertamento
- Art. 19 – Interessi
- Art. 20 – Sanzioni
- Art. 21 – Somme di modesto ammontare
- Art. 22 – Riscossione coattiva
- Art. 23 – Contenzioso
- Art. 24 – Rimborsi e compensazioni
- Art. 25 – Diritto di interpello

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 26 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

TITOLO I – PRESUPPOSTO, SOGGETTI ED OGGETTO DELL'IMPOSTA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento regolano l'applicazione nel Comune di Belluno dell'imposta municipale propria, istituita e disciplinata dall'art. 1 commi 738-783 della Legge n. 160/2019.
2. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano in particolare condizioni, modalità ed adempimenti amministrativi per l'applicazione dell'imposta e sono adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Belluno nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili ad imposizione.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1^o gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, siti nel territorio del Comune di Belluno, fatte salve eventuali esclusioni disposte dalla legge.
2. Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliari a questa assimilate, come definite dai successivi artt. 5 e 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali i proprietari ovvero il titolare di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. E' soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
3. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
5. Il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del Codice Civile, anche quando concorra con altri chiamati, è tenuto al pagamento dell'imposta, ove dovuta, in quanto gli è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze, se di proprietà del defunto o comune.
6. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
8. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al D.lgs. 206/2005, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
9. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 117, n. 2 del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

TITOLO II - DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA

Art. 5 - Definizione di immobili assoggettati all'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta e che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo ed anche se situate in zone agricole.
 - c) sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola obbligatoria, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - d) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
2. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, esclusivamente asservite alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del Codice Civile, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente

- all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale;
3. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma precedente, per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato.
 4. Sono soggetti ad imposta autonoma i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

Art. 6 – Fabbricati assimilati all'abitazione principale

Sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- c) la casa assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) l'unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Il contribuente presenta apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, a pena di decadenza del diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa.

Art. 7 – Base imponibile dei fabbricati

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 e s.m.i.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, applicando i

coefficienti ivi previsti, da aggiornare con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. n. 380/2001, a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.

Art. 8 – Valore imponibile delle aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, la Giunta Comunale può approvare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai suddetti valori indicativi non limita in alcun modo la potestà accertativa dell'Amministrazione comunale.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata edificabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
4. Per le unità immobiliari censite al catasto Fabbricati nelle seguenti categorie catastali "senza rendita" F/2 unità collabenti – F/3 unità in corso di costruzioni – F/4 unità in corso di definizione, il valore da utilizzare quale base imponibile è quello relativo al valore venale delle aree fabbricabili occupate dalle medesime.
5. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è edificabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Art. 9 – Riduzioni della base imponibile

1. La base imponibile è ridotta del cinquanta per cento per:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
 - b) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al Decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da relazione tecnica da parte di tecnico abilitato che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato.

- c) Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Nel caso di comodato di immobile storico o artistico la riduzione della base imponibile si cumula con quella prevista dall'art. 1 comma 10 L. 208/2015. Per tale fattispecie la base imponibile IMU è pertanto ridotta al 25%.

Art. 10 – Definizione di inagibilità a fini IMU

1. Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che per la loro condizione strutturale versano in una situazione di particolare degrado fisico e fatiscenza, preesistente o sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, e di fatto non utilizzati, in quanto inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo dell'integrità fisica o della salute delle persone.

Allo scopo dovranno essere valutati, in linea di massima, lo stato di conservazione:

- 1) delle strutture verticali, in particolare la presenza di lesioni in parete, d'angolo, nelle fondazioni o diffuse, che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;*
- 2) delle strutture orizzontali, come i solai, gli archi, le volte, le tamponature, i tramezzi;*
- 3) della copertura;*
- 4) delle scale.*

2. Non possono essere considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
3. Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione effettuata dal contribuente mediante il proprio personale tecnico procedendo, nel caso di mendace dichiarazione, al recupero dell'imposta non versata con l'applicazione delle sanzioni previste e dei relativi interessi.

TITOLO III – ESENZIONI E RIDUZIONI

Art. 11 – Esenzioni di altri immobili

1. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, alle province, dalle unioni montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti di servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5bis del D.P.R. n. 601/1973 e s.m.i.;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione di clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all'art. 16, lettera a) della Legge 222/1985;
 - f) gli immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Belluno per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali. Il riconoscimento dell'esenzione è subordinato a tutte le seguenti condizioni, nessuna esclusa:
 - contratto di comodato gratuito registrato;
 - dichiarazione IMU attestante i requisiti richiesti, da presentarsi nei termini di legge.
2. L'esenzione di cui alla lettera e), comma 1 è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;
 - b) rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dall'art. 91bis del D. L. n. 1/2012 e s.m.i., nonché del regolamento del Ministero delle Finanze n. 200/2012.
 3. Le esenzioni di cui al comma 1 sono elencate in via tassativa e non suscettibili di interpretazione analogica.
 4. Per destinazione dell'immobile, quale presupposto per beneficiare dell'esenzione di cui al comma 1, si intende l'esclusiva destinazione temporale e spaziale dell'immobile alla specifica finalità a cui è riferita l'esenzione.

Art. 12 – Riduzioni per immobili locati a canone concordato

Si applica la riduzione al 75 per cento alle seguenti tipologie di contratti di locazione a canone concordato disciplinati dalla Legge n. 431/1998:

- a) contratti di locazione agevolata ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma 3;
- b) contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1.

TITOLO IV – VERSAMENTI, DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

Art. 13 – Aliquote, detrazioni e agevolazioni

1. Le aliquote, le agevolazioni e le detrazioni sono stabilite con deliberazione dal Consiglio Comunale, con le modalità e nei limiti di quanto previsto dalle vigenti specifiche disposizioni di legge.
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze ammesse, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La

detrazione di € 200,00 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ex IACP ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del DPR 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1 comma 749 L.160/2019.

3. La deliberazione deve essere adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e deve essere pubblicata entro il 28 ottobre sul sito internet del Dipartimento Finanze del M.E.F., al fine di esplicitare i suoi effetti dal primo gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata deliberazione ovvero mancata pubblicazione entro i relativi termini sono confermate le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni vigenti nell'anno precedente, oppure, in loro assenza, quelle di base fissate dalla legge.
4. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, N. 296.

Art. 14 – Versamento dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del M.E.F. alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 D.Lgs. 504/1992 (enti c.d. "non commerciali" - ENC) è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta corrisposta per l'anno precedente, nei termini del 16 giugno e 16 dicembre dell'anno d'imposta, mentre l'ultima a conguaglio entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il versamento sulla base delle aliquote adottate e pubblicate per l'anno di riferimento.
4. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante versamento diretto al Comune per mezzo di modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta/tributo annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti o detenuti risulti pari o inferiore a Euro 12,00 annui.
5. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 296/2006; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice di tributo.
6. I contribuenti residenti all'estero che non riescono ad effettuare il versamento con F24, possono assolvere il pagamento tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale : Codice IBAN: IT81 J 02008 11910 000003465348 (intestato al Comune di Belluno) e

codice BIC/SWIFT: UNCRITM1D39). Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
 - la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili "Belluno" e i relativi codici tributo.
7. I pagamenti possono essere eseguiti anche attraverso la piattaforma i cui all'art. 5 D.Lgs 82/2005 e con le altre modalità previste dallo stesso decreto.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti:
- effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che il debito d'imposta per gli immobili in con titolarità sia stato regolarmente assolto;
 - effettuati in caso di successione da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione;
 - effettuati dall'erede o da colui che esercita la patria potestà o tutela, in luogo del soggetto passivo del tributo;
 - si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a favore del Comune incompetente purché l'imposta, versata nei termini di legge, risulti quantificata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune destinatario, quale soggetto attivo del tributo.
9. La Giunta Comunale, in caso di gravi calamità o eventi atmosferici o situazioni particolari che rendano difficile o impossibile l'adempimento tributario, è autorizzata a differire i termini di pagamento per l'intero territorio comunale o parte di esso. Il differimento può essere disposto anche solo per alcune categorie di contribuenti. In caso di provvedimento non riguardante la generalità dei contribuenti, la Giunta Comunale può introdurre, a carico dei soggetti passivi, determinati adempimenti a pena di decadenza.

Art. 15 – Dichiarazione I.M.U.

1. I soggetti passivi I.M.U. devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso o la detenzione degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta; la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. La dichiarazione può essere presentata mediante:
 - a) consegna diretta al Comune che ne rilascia ricevuta;
 - b) a mezzo posta con raccomandata senza ricevuta di ritorno;
 - c) trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata, da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998 e s.m.i., con le modalità applicative determinate dal Comune;
 - e) trasmissione telematica con posta elettronica non certificata.
3. La presentazione della dichiarazione, ovvero la sua presentazione telematica, deve avvenire secondo le modalità e lo schema di modello approvati con il Decreto del M.E.F., ai sensi dell'art. 769 della Legge 160/2019 e s.m.i.; restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini I.M.U. e TA.SI. in quanto compatibili.
Per gli ENC si rinvia al comma 770 della Legge 160/2019 e s.m.i.

4. Sono altresì soggette all'obbligo di presentazione della denuncia o dichiarazione di variazione le seguenti fattispecie, in quanto non desumibili da sistemi informatici :
- agevolazioni/esenzioni di imposta previste da disposizioni legislative e o regolamentari, che il contribuente intenda far valere (esempio: immobili storici; comodato di cui all'art. 1803 C.C. a parenti in linea retta entro il secondo grado, a condizioni che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica, ecc.);
 - beni indicati nell'art. 1117 del Codice Civile (parti comuni dell'edificio, esempio: alloggio del custode), oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, solo nel caso in cui l'imposta venga versata dall'amministratore anche per conto dei condomini (art. 10, comma 4 D.Lgs 504/1992);
 - immobili del gruppo catastale "D" privi di rendita catastale interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
 - unità immobiliari di categoria C/2, C/6 o C/7 (nei limiti di una per ciascuna categoria catastale) individuate come pertinenza/e dell'abitazione principale del soggetto passivo;
 - per le aree edificabili, il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposta;
 - immobili concessi in comodato gratuito al Comune di Belluno per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali (fattispecie prevista all'art.11 comma 1 lettera f);
 - unità immobiliare, già abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (fattispecie prevista all'art. 6 lettera e);
 - casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito del provvedimento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo allo stesso (fattispecie prevista all'art. 4 comma 2);
5. Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione:
- le variazioni non disciplinate dai precedenti commi e in particolare quelle relative ad immobili inclusi nella dichiarazione di successione, come previsto dall'art. 5 comma 2 della Legge n. 383/2001;
 - l'aumento del valore contabile per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione per i fabbricati del gruppo catastale "D" interamente posseduti da imprese.

Art. 16 – Funzionario Responsabile I.M.U.

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 778, della Legge 160/2019 e s.m.i..

Art. 17 – Poteri del Comune

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può:
 - a) inviare questionari al contribuente;
 - b) richiedere dati e notizie, anche in forma massiva, a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti;
 - c) richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo dei locali (contratti di locazione, affitto, scritture private, ecc.);
 - d) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria ai conduttori, agli occupanti, ai proprietari dei locali e/o delle aree e ad eventuali terzi;

- e) accedere alle banche dati di altri enti nelle forme previste da eventuali appositi accordi o convenzioni attivate con soggetti pubblici o privati;
 - f) richiedere all'amministratore del condominio ed al soggetto gestore dei servizi comuni in centri commerciali integrati o locati in multiproprietà la trasmissione di:
 - copia del registro di anagrafe condominiale di cui all'art. 1130 Codice Civile corredato dal numero degli occupanti o detentori delle singole unità immobiliari ed aree del condominio;
 - elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del centro commerciale integrato o del complesso in multiproprietà.
2. Il contribuente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro il termine indicato nell'atto di richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 20, comma 4, del presente regolamento.
 3. Il Funzionario Responsabile può, con provvedimento dirigenziale, conferire i poteri istruttori ed ispettivi ai fini dell'accertamento, di contestazione immediata, redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni riscontrate, nonché i poteri di accesso di cui al comma 2, al personale titolato ed autorizzato all'effettuazione delle operazioni di accertamento, sulla base dei requisiti e procedure di cui all'art. 1, comma 179 e ss., Legge n. 296/1996 e s.m.i..

Art. 18 – Attività di controllo e accertamento

1. Il Comune procede alla verifica ed accertamento delle dichiarazioni incomplete o infedeli ovvero dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, anche avvalendosi dei poteri istruttori ed ispettivi di cui all'articolo precedente.
2. Non si procede ad accertamento in caso di violazioni che non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidano sulla determinazione della base imponibile.
3. A seguito delle attività di cui ai commi precedenti, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica; l'avviso di accertamento può avere come oggetto una pluralità di annualità d'imposta anche contenendo contestazione ed irrogazione di sanzioni per violazioni differenti.
4. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute a titolo d'imposta, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento.
5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge e dal vigente regolamento delle entrate del Comune.
6. A richiesta del contribuente, l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi ad annualità diverse. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti.
7. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta anche relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D" sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 19 – Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura prevista dal vigente regolamento delle entrate del Comune.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 20 - Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta o tributo dovuto alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 e s.m.i.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con minimo Euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'art. 17 entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione, si applica la sanzione amministrativa da Euro 100,00 e Euro 500,00; le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 21 – Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art.1, comma 168, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso per somme pari o inferiori a Euro 12,00 per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento dei relativi crediti qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di Euro 20,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione in diversi anni degli obblighi di versamento relativi al tributo.

Art. 22 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D. L. n. 193/2016 e s.m.i.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare complessivo dovuto, comprensivo dei crediti per tributo, sanzioni amministrative, interessi e spese di recupero credito, non superi l'importo di euro 20,00 (venti), con riferimento ad ogni periodo d'imposta e indipendentemente dall'importo dei singoli articoli/crediti di iscrizione a ruolo coattivo.

Art. 23 – Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e s.m.i..

Art. 24 – Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Ai sensi del comma 1 lettera f) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati, siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi adottati da questo Comune, quali varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

Il rimborso suddetto compete:

- a) per il periodo intercorrente tra il 1° Gennaio dell'anno successivo alla data di adozione del provvedimento da parte di questo Ente ed il 31 Dicembre dell'anno di approvazione definitiva da parte degli organi competenti.
- b) dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui leggi nazionali o regionali hanno istituito vincoli di inedificabilità sulle aree interessate a condizione che il vincolo stesso abbia caratteristiche di definitività.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato e deve essere prodotta nel termine di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo al quale è stato approvato il provvedimento di inedificabilità dell'area o sia stato istituito per legge tale vincolo.

Su motivata e documentata istanza, il contribuente può richiedere la compensazione delle somme a credito dell'IMU versata e non dovuta (senza computo dei relativi interessi), con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva, e il rimborso (nei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2) dell'eventuale eccedenza di credito d'imposta (non compensata).

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 19, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi del tributo pari o inferiori a Euro 12,00 per ciascun anno d'imposta.
5. Su specifica istanza del contribuente è possibile richiedere l'autorizzazione a procedere alla compensazione delle somme a credito dell'imposta I.M.U. non dovuta e versata, senza computo dei relativi interessi, con le somme dovute per la medesima imposta in occasione della scadenza di versamento immediatamente successiva e fino ad esaurimento del credito d'imposta, ovvero, se presenti, con le somme dovute a seguito di accertamenti d'imposta per annualità non prescritte.

Art. 25 – Diritto di interpello

Qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sull'interpretazione di disposizioni normative, regolamentari o deliberative concernenti il tributo, il contribuente può sottoporre all'ufficio competente quesiti inviati in forma scritta (anche a mezzo PEC), circa casi o situazioni di particolare complessità sui quali il Funzionario Responsabile del tributo si esprimerà con proprio parere scritto, che verrà reso disponibile al richiedente entro i termini di legge presso il S.I.R.P. o a mezzo PEC.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26 – Entrata in vigore, abrogazioni e clausola di adeguamento

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1^o gennaio 2020 con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della normativa nazionale.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata 2020 da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di I.M.U. e T.A.SI. per l'anno 2019.
4. Per gli ENC, in sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



ALLEGATO B

Oggetto: Modifiche apportate al testo del regolamento dell'imposta municipale propria (imu) come disciplinata ai commi 739 e seguenti legge 27/12/2019 n. 160, inviato al collegio dei revisori con mail dell'8/07/2020 per il parere di competenza sulla proposta di deliberazione n. 2347/2020 .

Con riferimento all'oggetto, si riportano di seguito le modifiche apportate al regolamento Imu allegato A alla proposta di deliberazione n. 2347/2020, recependo le osservazioni dei revisori, e apportando le seguenti modifiche:

sostituire la parte di seguito indicata nell'indice del regolamento:

- Titolo II – Definizione e base imponibile dell'imposta – Art. 7 – Base imponibile delle aree fabbricabili

con il seguente testo:

- Titolo II – Definizione e base imponibile dell'imposta – Art. 7 – Base imponibile dei fabbricati

sostituire la parte di seguito indicata nell'indice del regolamento:

- Titolo II – Definizione e base imponibile dell'imposta – Art. 10 – Requisiti di fabbricati inagibili

con il seguente testo:

- Titolo II – Definizione e base imponibile dell'imposta – Art. 10 – Definizione di inagibilità a fini IMU

sostituire la parte di seguito indicata nell'indice del regolamento:

- Titolo III – Esenzioni e riduzioni – Art. 11 – Esenzioni di immobili;

con il seguente testo:

- Titolo III – Esenzioni e riduzioni – Art. 11 – Esenzioni di altri immobili;

sostituire la parte di seguito indicata nell'indice del regolamento:

- Titolo IV – Versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso – Art. 21 – Riscossione coattiva

- Titolo IV – Versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso – Art. 22 – Somme di modesto ammontare

con il seguente testo:

- Titolo IV – Versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso – Art. 21 – Somme di modesto ammontare

- Titolo IV – Versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso – Art. 22 – Riscossione coattiva

sostituire la parte di seguito indicata nell'art. 9 del regolamento:

“b) I fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.”

con il seguente testo:

“b) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.”

sopprimere la parte di seguito indicata nell'art. 13 , comma 2, terzo periodo del regolamento:

“Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta”

sostituire la parte di seguito indicata nell'art. 14, comma 1, terzo periodo del regolamento:

“Il giorno di trasferimento del possesso resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente”

Con il seguente testo:

“Il giorno di trasferimento del possesso resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente”.

Comune di Belluno
COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 88 del 10.07.2020

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA**

Il giorno 10 luglio 2020 si è riunito telematicamente il Collegio dei Revisori del Comune di Belluno per esaminare la proposta di delibera n. 2347 oggetto di deliberazione del prossimo Consiglio Comunale "REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE. "

Il Collegio dei Revisori

- ❑ visto l'art. 239 del D.lgs 267/2000;
- ❑ visto il D.lgs. 118/2011
- ❑ visto l'art. 1 commi 738 e seguenti della L. 27.12.2019 n. 160 che prevede una riorganizzazione della tassazione comunale sugli immobili;
- ❑ visto l'art.1 comma 777 della L. 27.12.2019 n. 160 che, in aggiunta alle facoltà di regolamentazione di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, introduce specifiche facoltà che gli enti locali possono esercitare nella disciplina regolamentare dell'IMU;

Esaminata

la proposta di delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto "REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE. " ed il relativo allegato 1 – Regolamento dell'Imposta Municipale Propria

rilevato

- a) che l'indice del regolamento riporta alcuni errori o refusi di stampa; esso va rivisto e corretto in particolare nei seguenti punti:
- Titolo II – Definizione e base imponibile dell'imposta - art. 7 che riporta "delle aree fabbricabili" in luogo di "dei fabbricati";
 - Titolo II – Definizione e base imponibile dell'imposta - art. 10 che riporta "Requisiti di fabbricati inagibili" in luogo di "Definizione di inagibilità a fini IMU";
 - Titolo III – Esenzioni e riduzioni - art. 11 che riporta "Esenzioni di immobili" in luogo di "Esenzioni di altri immobili";

- Titolo IV – Versamenti, dichiarazioni, accertamento, riscossione, rimborsi e contenzioso: ove gli articoli 21 e 22 sono state invertiti;
- b) che per i seguenti punti va verificato ed eventualmente chiarito/corretto quanto segue:
- Art. 9 – Riduzioni della base imponibile – punto 1 lett. b): il comma 747 art. 1 della L. 160/2019 richiama anche i fabbricati inabitabili mentre tale termine non viene riportato nell'art. 9 del regolamento, come peraltro invece richiamato nel successivo art. 10;
 - Art. 13 – Aliquote, detrazioni e agevolazioni – punto 2: in esso per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9, si prevede la seguente possibilità: "Il Comune, con la deliberazione di cui all'art. 7 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.". In merito il Collegio non ha rinvenuto nella normativa che disciplina la nuova IMU la specifica possibilità di aumentare la suddetta detrazione; il comma 748 dell'art. 1 della Legge 160/2019 consente, invece, all'Ente di intervenire sulle aliquote d'imposta. In proposito si ritiene necessario un approfondimento ove non vi siano specifiche disposizioni normative che confermino la previsione di cui alla bozza di regolamento proposta;
 - Art. 14 – Versamento dell'imposta – punto 1: nel paragrafo "A tal fine il mese durante il quale risultano uguali a quelli del cedente" contiene il passaggio "resta interamente a suo carico", senza indicare a chi si riferisca. In proposito, leggendo il comma 761 della citata legge 160/2019, tale paragrafo sembra sia stato riportato privo di una parte della frase ivi inserita che esplicita il riferimento all'acquirente per la competenza del giorno del trasferimento e che prevede che l'intero mese risulti a suo carico quando il computo porta ad un numero pari di giorni;
 - Art. 14 – Versamento dell'imposta – punto 9: si ritiene necessario sia precisato che il differimento del termine di pagamento può essere disposto dalla Giunta comunale solo per la parte di imposta di spettanza del Comune di Belluno e non anche per la quota statale;

Tenuto conto

dei pareri favorevoli del Coordinatore dell'Ambito Risorse, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, indicati nel testo della proposta di deliberazione ex articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, cui il presente parere è da intendersi subordinato


esprime

parere favorevole sulla proposta di delibera n. 2347 richiamata in premessa oggetto di deliberazione del prossimo Consiglio Comunale "REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE.", condizionatamente a quanto indicato nel "rilevato" e con le precisazioni ivi riportate.

La deliberazione oggetto del presente parere, come quella da adottare che determinerà le aliquote IMU, saranno efficaci, ai sensi dell'art. 1 comma 767 della L. 160/2019, solo ad avvenuta pubblicazione nel sito internet del dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà avvenire entro il 28.10.2020.

Il Collegio, in ogni caso, raccomanda che si provveda a tempestivi adeguamenti del regolamento, ove in futuro se ne verificasse la necessità a seguito di nuove modifiche normative in materia e/o di diverse interpretazioni autorevoli.

Li, 10 luglio 2020

Dott. Domenico Garbin


L'organo di revisione
Dott.ssa Pamela Rarisotto


Rag. Giorgio Longhin




COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Vista la proposta di deliberazione di giunta comunale n. 2347/2020 ad oggetto “REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE. ”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa e in ordine alla regolarità tecnica della stessa.

Belluno, 17/07/2020

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Artt. 49 e 147-bis, comma 1. d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Art. 52 regolamento di contabilità

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale n. 2347/2020 ad oggetto “REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE. ”, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine al controllo preventivo di regolarità contabile e in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Belluno, 17/07/2020

Il coordinatore d'ambito
SERGIO GALLO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI BELLUNO

**ALBO PRETORIO
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Art. 124 d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.

Il sottoscritto LOREDANA BARATTIN, in qualità di responsabile della pubblicazione degli atti della Città di Belluno, certifica che duplicato informatico della delibera di consiglio comunale del 22/07/2020 , n. 48 ad oggetto “REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI LEGGE 27/12/2019 N. 160 - APPROVAZIONE. ” è stato pubblicato all'albo pretorio dal giorno 30/07/2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Belluno, 30/07/2020

Il responsabile della pubblicazione
LOREDANA BARATTIN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 d.lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.